

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

numero 4; quindi conviene disporre che in caso di rinvio sono stabiliti sempre i termini per la produzione dei documenti, e per lo scambio delle conclusioni, prima dell'udienza, ma ciò non impedirà che si esegua tuttavia all'udienza il disposto dal numero 4.

Ciò soddisfa e concilia tutti gli interessi, e rende la legge armonica e coerente: altrimenti dall'accidentalità di un semplice differimento o rinvio deriverebbero conseguenze eccessive ed enormi; e vien meno in tal guisa anche l'opportunità di discutere le aggiunte e modificazioni che eransi proposte dall'onorevole Griffini e da altri.

Se, come pare, fossero d'accordo la Commissione ed il Ministero ad accettare questa aggiunta semplicissima; dal testo del progetto ministeriale da me stesso proposto, e che era stato dalla Commissione parlamentare adottato con lievi modificazioni, dovrebbero interamente recidere la seconda parte del numero 6, surrogandovi semplicemente questo richiamo *dalla disposizione contenuta nel precedente numero 4.*

MORRONE, relatore. A me pare che si possa cadere facilmente in un equivoco. Mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole Mancini su queste parole, e spiegherò il motivo pel quale esse furono discusse e ammesse: « Altrimenti la causa sarà messa in decisione nello stato in cui si trova e non sarà tenuto conto di produzioni, deduzioni o domande fatte fuori dei termini suindicati, salvo che, ecc. »

In altri termini, si parte da un concetto che io credo doversi ineluttabilmente ammettere, cioè che bisogna che ci sia un termine nei giudizi. Ora, quando si è dato luogo ad un rinvio, quando nel proseguito di questo rinvio si sono prodotti altri documenti ed altre eccezioni, un secondo, un terzo rinvio non si può accordare se non quando ci sia l'accordo delle parti o l'autorizzazione del magistrato.

Questa clausola è quella che salva il procedimento sommario dal confondersi col formale, ed intanto si provvede a che non sieno protratti indefinitamente i giudizi.

Questo è il concetto in cui si fermò la Commissione ministeriale, in questo concetto convenne il ministro proponente, ed oggi io temo che non vi sia qualche equivoco una volta che l'onorevole Mancini viene a proporre la soppressione di questa parte dell'articolo e soprattutto del concetto sul quale tanto si discusse, perchè non mancò chi fosse stato di contrario avviso, sostenendo che con questa formula si veniva ad ammettere una disposizione che era del procedimento formale.

Si rispose che il dubbio non sussisteva, inquantochè, se nel procedimento formale è la legge la quale dispone che nelle conclusioni non si può ammettere altra eccezione, non si può produrre altro documento, nel procedimento sommario invece è lasciato libero il campo all'accordo delle parti, è lasciato alla facoltà dell'autorità giudiziaria di disporre un altro rinvio qualora il bisogno della giustizia lo richieda.

Io credo, o signori, che questa parte dell'articolo debba essere mantenuta, e dovrebbe essere così per rispettare un principio di giustizia, segnare cioè un termine nel punto in cui può cominciare l'opera dialettica del magistrato.

Io adunque prego l'onorevole Mancini a chiarire il mio dubbio, se io sono in equivoco, o meglio a ritirare la sua mozione.

MANCINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancini.

MANCINI. Trattandosi di un argomento vitale nella legge attuale, io desidero che ogni equivoco sia dissipato.

Sono d'accordo perfettamente coll'onorevole Morrone, che nei procedimenti sommari bisogna evitare la necessità dei molti rinvii, altrimenti non si provvede allo scopo del celere esperimento delle ragioni delle parti.

Ma qui nella originaria proposta del n° 6 nel testo del progetto si parla di un primo ed anche di un secondo rinvio, rendendoli quasi inevitabili, unicamente perchè sembrava che fosse in questo caso interdetto di presentare verun documento suppletivamente all'udienza e di apportare la menoma aggiunta o modificazione alle conclusioni.

Ciò però era in opposizione con quello che la Camera ha già deliberato approvando testè il numero 4, e perciò mi mossi a presentare la mia nuova proposta, che spero ancora vedere accettata dal voto concorde della Commissione.

Rendiamoci ragione, o signori, di quello che accade nella pratica. Le parti nel comparire innanzi al tribunale non intraprendono veruna discussione, ma si limitano ad esporre qualche motivo, per cui la causa non possa trattarsi e debba essere differita, e quindi si chiede un rinvio. Allorchè questo rinvio si accorda, le parti nulla hanno fatto ancora, non hanno discusso, non hanno esposte le loro ragioni sul merito della causa, sono vicendevolmente nella stessa ignoranza, in cui erano prima che l'udienza avesse luogo; non si può dire perciò che la vera udienza consacrata alla discussione della causa sia cominciata, e che questa discussione abbia già avuto luogo, quando non si è trattato che di chie-